



PROPOSTE DI MODIFICHE ALLO STATUTO DI ASMEL CONS. A R.L.

Articolo 2

Aggiungere il seguente periodo:

La società potrà, ai sensi di legge, istituire un ufficio di progettazione e di direzione dei lavori, nonché di supporto per tutte le attività necessarie per l'esecuzione degli appalti pubblici, dalla fase di programmazione a quella di collaudo. Inoltre la società potrà curare l'attività di verifica sulla progettazione delle opere ai fini della validazione, condotta ai sensi delle legislazioni applicabili.

Articolo 13 Amministrazione della società e Controllo analogo (nuovo testo)

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 membri, nominati a tempo indeterminato. 2 sono scelti dalla Assemblea anche tra i non soci ed 1 designato dal Consorzio ASMEZ.

Al loro interno, essi designano Presidente, Vicepresidente e Amministratore delegato.

I poteri del Consiglio di Amministrazione sono quelli di cui al successivo articolo 14. L'operato del Consiglio di Amministrazione è sottoposto all'attività di indirizzo e controllo analogo. I membri del Consiglio d'Amministrazione avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, oltre ad un eventuale compenso determinato dall'Assemblea.

Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato alla carica di amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio, chi:

- è stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;
- abbia liti pendenti con gli enti soci;
- si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II del D.lgs. n. 267/2000;
- si sia trovato nelle condizioni previste dalla L. n. 17/1982;
- è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, salvi gli effetti della riabilitazione;
- ha riportato condanne penali o ha in corso procedimenti penali;
- ha riportato condanne a pene che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero la sospensione o l'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione è necessario il requisito della formazione professionale, imprenditoriale o di pubblica amministrazione ed una sperimentata competenza nel ruolo.

In caso di assenza, di impedimento o comunque di impossibilità ad esercitare le proprie funzioni da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o, in mancanza o impossibilità di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano per età. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà presentare i requisiti di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. n. 143/1991, convertito in L. n. 197/1991.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la

ricostituzione dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione decaduto resterà comunque in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte della maggioranza degli amministratori.

L'Organo Amministrativo delibera anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Repubblica Italiana, di regola almeno trimestralmente e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente ovvero quando ne sia fatta al Presidente richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta spedizione, almeno tre giorni feriali prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso sono fissati la data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e sia stato espresso il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti.

In ogni caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito, anche in difetto di regolare convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci; siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla sottoscrizione del verbale; sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, trasmettere, ricevere documenti; siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati. Il Consiglio di Amministrazione s'intenderà svolto nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Ciascun ente socio esercita, sulla società e sulle attività dalla stessa svolte, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, svolgendo funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, nonché di diritto all'informazione.

L'esercizio del controllo analogo congiunto è affidato a tutti i soci.

Al fine di assicurare un effettivo controllo congiunto da parte dei soci sulla società e sulle attività dalla stessa svolte, che sia analogo a quello esercitato dai soci sui propri servizi, gli enti soci svolgono congiuntamente le seguenti funzioni:

- a. le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo nonché di informazione sull'attività svolta dalla società, nel rispetto della normativa vigente in materia di in-house providing;
- b. le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo nonché di informazione sulla società, nel rispetto della normativa vigente in materia di in-house providing.

Il controllo analogo congiunto dei soci sulla società e sulle sue attività ha carattere preventivo, contestuale e successivo e si articola su tre principali livelli:

- a) livello strategico (indirizzo e controllo societario);
- b) livello di coordinamento e monitoraggio (indirizzo e controllo economico-finanziario);
- c) livello gestionale (indirizzo e controllo sull'efficienza e efficacia dei servizi).

Il controllo analogo congiunto viene esercitato attraverso un apposito organo, denominato Giunta per il controllo analogo congiunto, che si compone di tre amministratori locali di enti soci scelti dagli stessi.

La Giunta resta in carica fino a revoca o dimissioni per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

I tre delegati all'esercizio del controllo analogo congiunto si riuniscono nella Giunta per il controllo analogo congiunto ed indicano al loro interno il Presidente della Giunta che provvede, tra l'altro, alla convocazione delle riunioni.

Le riunioni si terranno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (che potrà coincidere con la sede legale o anche in luogo diverso, purché in Italia) tutte le volte che il presidente della Giunta o chi ne fa le veci lo giudichi necessario e/o quando ne sia fatta richiesta scritta:

- dalla maggioranza dei componenti la Giunta;
- dall'organo di controllo.

L'avviso di convocazione viene inviato per iscritto con lettera o altro mezzo idoneo (anche a mezzo fax o posta elettronica non certificata) presso il domicilio risultante agli atti della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Giunta e, in sua assenza, dal delegato più anziano di età.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei delegati. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Con apposito regolamento possono essere stabilite ulteriori regole per l'esercizio del controllo analogo congiunto e per la disciplina dell'organo deputato alla funzione, in conformità alla legge ed al presente articolo.

Articolo 14 Poteri del Consiglio di Amministrazione (nuovo testo)

In considerazione della configurazione di società in house, i poteri del Consiglio di Amministrazione sono sottoposti all'attività di indirizzo e controllo gestorio dei soci in esecuzione del controllo analogo congiunto. Pertanto, esso ha il compito di dare mera esecuzione ed attuazione operativa a quanto stabilito nell'esercizio del controllo analogo congiunto, nelle forme e nelle modalità stabilite dai soci medesimi; a tal fine, a mero titolo esemplificativo potranno:

- conseguire ed organizzare tutti i mezzi necessari per l'esercizio delle attività consortili e per il funzionamento della società;
- stipulare qualunque contratto, tipico o atipico, e svolgere ogni altra attività negoziale nell'interesse della società;
- acquistare e vendere beni mobili ed immobili;
- richiedere licenze, concessioni, permessi e autorizzazioni;
- assumere e licenziare personale, esercitare il relativo potere disciplinare, determinare o corrispondere salari, stipendi e premi ed incentivi;
- concedere e prendere beni mobili ed immobili in locazione, affitto e noleggio;
- emettere, ricevere e girare cambiali, assegni e tratte;
- chiedere mutui e finanziamenti, concedendo ipoteche e privilegi su immobili e macchinari sociali;
- chiedere apertura di fidi bancari e di conti correnti bancari e postali;
- chiedere lo sconto bancario di cambiali e tratte;
- riscuotere e cedere crediti;
- pagare debiti accertati e riscuotere somme;
- rilasciare e ricevere quietanze;
- ritirare pacchi, plichi raccomandati e assicurati dagli uffici postali, ferroviari e doganali;

- conferire incarichi professionali e di lavoro autonomo, determinando e pagando i relativi compensi;
- agire e resistere in giudizio dinanzi a giurisdizioni ordinarie, amministrative, comunitarie, commissioni tributarie, magistratura ed uffici del lavoro;
- nominare e revocare avvocati, consulenti aziendali e fiscali, ingegneri ed architetti, esperti informatici, procuratori e periti;
- stipulare transazioni, giudiziali e stragiudiziali;
- fare insomma tutto quanto riterrà utile ed opportuno per il conseguimento dello scopo consortile, senza limite e restrizione alcuna.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, per singoli atti o categorie di atti, procuratori "*ad negotia*", determinandone poteri, compiti e compensi.

L'Organo Amministrativo è tenuto ad adeguarsi alle linee guida e direttive degli enti controllanti. Nessuno dei propri componenti potrà esercitare ruoli di controllo sulla società, essendo questi ultimi esclusivamente in capo alla Giunta per il controllo analogo congiunto. Tuttavia conserva la propria autonomia decisionale in merito alla valutazione se quanto impartitogli dagli enti stessi possa comprimere in modo indebito l'interesse della società e, in caso affermativo, il potere di richiedere una convocazione congiunta di Consiglio e Giunta, al fine di rappresentare le proprie valutazioni.

Articolo 15 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della società consortile di fronte ai terzi ed in giudizio compete all'Amministratore delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vice Presidente, se nominato, nei casi previsti dal precedente articolo 13.